



STUDIO ROSSI & PARTNERS

Commercialisti & Consulenti del Lavoro

Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano Tel. 02.55187013 - Fax 02.5469729
www.studiorossipartners.it email: info@srpstudio.it

Informativa per la clientela di studio

N. 01 del 15.01.2019

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: REGIME FORFETTARIO – NUOVI REQUISITI DI ACCESSO

Gentili Clienti

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019 il regime forfetario introdotto dalla Legge 190/2014 ha subito delle modifiche riguardanti i requisiti previsti per l'adesione dall'anno 2019.

Soggetti interessati

Come già previsto dalla precedente legge del 2014 il nuovo regime dal 01.01.2019 è riservato a **TUTTE le persone fisiche** (imprese individuali e lavoratori autonomi) ed è il **NUOVO REGIME NATURALE** ad accesso automatico, per chi rispetta le condizioni che illustreremo (è comunque consentita l'opzione per l'applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale).

- I contribuenti **possono accedere al regime forfetario** solo nel caso in cui i ricavi o compensi incassati nell'anno precedente (quindi nel 2018) non superino la soglia fissa stabilita a 65.000 euro.
- Il reddito è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 15% e viene determinato attraverso un coefficiente di redditività.

Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Le principali modifiche apportate al regime forfetario sono:

- ✓ L'innalzamento del limite dei **ricavi a 65.000 euro** (prima era variabile da 25.000 euro a 50.000 euro in base all'attività svolta)
- ✓ **Eliminato il limite di 5.000 euro** per le spese del personale dipendente
- ✓ **Eliminato il limite di 20.000 euro** del costo complessivo dei beni strumentali.

Inoltre **non può avvalersi del regime forfetario:**

- ✓ il contribuente che **partecipa, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o**



associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a lui.

- ✓ il contribuente **titolare di partita Iva che percepisce compensi da soggetti dai quali ha percepito redditi da lavoro dipendente nei due anni precedenti o da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a lui.**

Necessaria nuova verifica di accesso e/o permanenza nel regime forfettario

A seguito delle novità sopra enunciate, in vigore dal 01 gennaio 2019, si rende quindi necessaria una immediata verifica dei requisiti, pertanto **invitiamo tutti i clienti coinvolti** dalla norma in oggetto:

- **se GIA' usufruivano del regime forfettario nel 2018** a verificare il singolo e specifico caso personale se sussistono e/o permangono i requisiti per continuare ad usufruire del regime agevolato o, al contrario, **se lo stesso è decaduto dal 31 dicembre 2018.**
- **Se NON usufruivano del regime forfettario nel 2018** a verificare il singolo e specifico caso personale se, con i nuovi limiti e vincoli sopra enunciati, **possono accedere al regime agevolato dal 1 gennaio 2019.**

Cosa non è cambiato

Restano invariati gli altri vincoli per l'accesso o la permanenza nel regime forfettario che di seguito riepiloghiamo:

Il regime è sempre precluso ai soggetti:

- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
- non residenti
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contestualmente all'esercizio dell'attività in proprio, partecipano a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. "trasparenti".

Le semplificazioni previste

I soggetti che confluiscono al nuovo regime:

- **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili:** è previsto solo l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- **sono esonerati dall'applicazione dell'IVA** (salvo in caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a 10.000 euro e di servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge); non possono quindi esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sulle spese sostenute, benché inerenti l'attività;
- **non sono soggetti a ritenuta alla fonte** sui compensi conseguiti e **non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;**



**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**

Commercialisti & Consulenti del Lavoro

Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano Tel. 02.55187013 - Fax 02.5469729
www.studiorossipartners.it email: info@srpstudio.it

- non sono soggetti agli studi di settore e/o ai parametri;
- sono esonerati dallo spesometro, dalla comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute; restano però soggetti all'invio degli elenchi Intrastat.

In caso di entrata o uscita dal regime si renderanno applicabili le disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell'IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**